

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2607

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata LABRIOLA

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l’infanzia

Presentata il 27 luglio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da una recente indagine realizzata dagli istituti di ricerca mUp Research e Norstat è emerso che negli ultimi tre anni circa 210.000 famiglie hanno chiesto un prestito per sostenere le spese legate alla gravidanza o al primo anno di vita del figlio. L’indagine ha preso in considerazione un campione rappresentativo della popolazione italiana con figli di età compresa fra 0 e 3 anni. I risultati hanno messo in evidenza che le spese iniziano dalla gravidanza: per le spese « ordinarie » (visite mediche, analisi, farmaci, abbigliamento e culla) in media si spendono 3.411 euro per il primo figlio e 2.754 euro dal secondo figlio in poi. Quindi la prima gravidanza costa circa il 24 per cento in più delle successive. Nella maggior parte dei casi (più di un caso su tre) sono stati i nonni a saldare il conto delle spese, mentre sono state circa 125.000 le famiglie che

hanno chiesto un prestito già durante i nove mesi della gravidanza. In particolare, nel 5,2 per cento dei casi il prestito è stato chiesto a un familiare, mentre nel 3,4 per cento a una società di credito. A livello territoriale, la tendenza a chiedere un prestito è risultata maggiore nelle regioni del meridione e più bassa nelle regioni del nord-est.

Durante il primo anno di vita del bambino i costi sono addirittura più alti di quelli legati alla gravidanza: considerando le spese per pannolini, pappe, vestitini, visite mediche e altri beni e servizi, il conto totale arriva, in media, a 3.577 euro per il primo figlio e a 2.811 euro dal secondo figlio in poi.

La situazione diventa ancora più difficile quando è necessario iscrivere il bambino all’asilo nido. Già nel biennio 2016-2017 l’Istituto nazionale di statistica aveva

evidenziato come i posti disponibili negli asili nido fossero sufficienti solo per coprire meno del 25 per cento del potenziale bacino d'utenza. Nel 2019 l'insufficienza dei posti disponibili è drammaticamente aumentata e solo meno di una famiglia su tre ha avuto accesso a una struttura pubblica per l'infanzia. Inoltre, i costi relativi a queste strutture sono decisamente alti: per la frequenza di un asilo nido privato gli italiani hanno speso, in media, 531 euro al mese, con importi molto variabili, compresi tra 639 euro mensili rilevati al nord e 430 euro mensili rilevati al sud.

Tenuto conto delle evidenti criticità della situazione descritta, non è azzardato presumere che essa sia una delle cause e, probabilmente, la causa principale del basso tasso di natalità nel nostro Paese, uno dei più bassi al mondo. In questo periodo di crisi è, quindi, più che mai importante aiutare le famiglie assicurando loro maggiori agevolazioni e maggiori diritti e riducendo gli oneri economici che gravano su di esse.

In Italia, mentre su alcuni prodotti alimentari di uso quotidiano, quali il pane e il latte, è applicata un'aliquota ridotta al 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), sui prodotti alimentari per l'infanzia, quali biscotti, latte in polvere o vegetale, omogeneizzati e pappe, ovvero per altri beni di prima necessità, quali biberon, carrozzine, pannolini, seggioloni e seggiolini per gli autoveicoli, è applicata l'aliquota ordinaria dell'IVA. Nei principali Paesi europei, invece, sui prodotti di prima neces-

sità per l'infanzia è da tempo applicata l'aliquota dell'IVA agevolata, e in diversi casi è anche consentita la detrazione di tali spese dalle imposte. In alcuni Paesi, come il Regno Unito e l'Irlanda, si applica l'aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, come il vestiario e le calzature; in altri Paesi, come il Portogallo, la Polonia e la Repubblica ceca, si applica un regime dell'IVA ridotta per i pannolini.

Politiche simili, in un periodo di recessione economica come quella attuale, possono assicurare anche nel nostro Paese un concreto sostegno alle famiglie.

La presente proposta di legge, pertanto, mira alla riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia, quali latte in polvere o liquido, latte speciale o vegetale per bambini allergici o intolleranti, pannolini, omogeneizzati o altri alimenti, strumenti per l'allattamento, passeggini, carrozzine, culle, lettini, seggioloni e seggiolini per gli autoveicoli.

Si ritiene, infatti, che il legislatore abbia il dovere di adottare misure adeguate per ridurre la pressione fiscale che grava sulle famiglie con figli, le quali devono affrontare ogni giorno ingenti spese sia in termini di costi economici che in termini di energie fisiche e psichiche.

La presente proposta di legge si compone di due articoli: l'articolo 1 dispone la riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia e l'articolo 2 prevede la relativa copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 41-*quinquies*) latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti, alimenti per la prima infanzia, strumenti per l'allattamento, pannolini, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per autoveicoli e girelli destinati all'infanzia ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera *a)*, dopo la parola: « ricavi » sono inserite le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

2. Le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, opportunamente accertate, affluiscono, fino a un limite massimo di 400 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



18PDL0113500